



STATUTO ACIMALL

Statuto approvato dall'assemblea Straordinaria degli associati il 12 aprile 2013
Rogito Notaio Dott. Alberto Villa, registrato a Milano il 22/04/2013 n. 8961 Serie 1T,
repertorio n. 89347, raccolta n. 31265

Revisioni approvate dalle assemblee ordinarie degli associati il 22 giugno 2018 e il 6 giugno 2024

INDICE

Art. 1	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 2	CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 3	SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 4	REQUISITI DEI SOCI
Art. 5	AMMISSIONE DEI SOCI
Art. 6	DIRITTI DEI SOCI
Art. 7	DOVERI DEI SOCI
Art. 8	RAGGRUPPAMENTI
Art. 9	CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO
Art. 10	USO SIMBOLO ACIMALL
Art. 11	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 12	PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Art. 13	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Art. 14	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
Art. 15	COMPITI DELL'ASSEMBLEA
Art. 16	CARICHE ASSOCIATIVE
Art. 17	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18	ELEZIONE DIRETTA DEI CONSIGLIERI
Art. 19	RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20	COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21	ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Art. 22	COMPITI DEL PRESIDENTE
Art. 23	VICEPRESIDENTI
Art. 24	IL TESORIERE
Art. 25	NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE
Art. 26	ELEZIONE E COMPITI DEI PROBIVIRI
Art. 27	ELEZIONI E COMPITI DEI REVISORI CONTABILI
Art. 28	AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Art. 29	SANZIONI
Art. 30	SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 31	NORMA DI RINVIO

Art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1.1

E' costituita l'Associazione dei costruttori italiani di macchine, utensili e accessori per la lavorazione del legno, denominata "ACIMALL – Associazione Costruttori Italiani Macchine ed Accessori per la Lavorazione del Legno".

1.2

L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede ad Assago (MI). Il consiglio direttivo può trasferire la sede in altra località della provincia. Il trasferimento della sede in altra provincia della Repubblica Italiana può essere disposto esclusivamente con delibera degli associati, adottata in sede di Assemblea generale con la maggioranza espressamente prevista dal presente statuto.

1.3

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge.

Art. 2

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

2.1

L'Associazione è un ente non commerciale, non ha scopi di lucro, ha carattere nazionale, ed è rigorosamente apolitica e volontaria.

2.2

L'Associazione aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo statuto della confederazione stessa. In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri associati.

2.3

L'Associazione adotta il codice etico confederale e la carta dei valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed impegnandosi a farli rispettare ai propri associati. Nell'ambito dei principi e delle disposizioni emanate da Confindustria, l'Associazione si adopera per promuovere il completo inquadramento delle aziende proprie iscritte anche nelle competenti associazioni territoriali.

Art. 3

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1

Nell'ambito della ripartizione dei ruoli e delle competenze all'interno del sistema confederale, l'Associazione si propone di:

- a) rappresentare e tutelare, coi mezzi e le facoltà a sua disposizione, gli interessi comuni dei suoi aderenti nello svolgimento della propria attività;
- b) sollecitare e consolidare tra i suoi aderenti l'intento di affrontare e risolvere i problemi comuni nello spirito della più ampia collaborazione e solidarietà di categoria;
- c) promuovere, coordinare e attuare ogni utile iniziativa diretta ad agevolare il perfezionamento delle tecniche progettuali e costruttive;
- d) promuovere, coordinare e attuare ogni utile iniziativa diretta ad agevolare la penetrazione dei mercati internazionali;
- e) promuovere, coordinare e organizzare manifestazioni fieristiche anche in collaborazione con associazioni internazionali;
- f) tenere periodicamente informati, con i mezzi più opportuni, gli associati relativamente alle più rilevanti problematiche generali del settore;
- g) promuovere e coordinare iniziative di carattere finanziario a sostegno delle attività del settore;
- h) intervenire con i propri organi nella composizione di eventuali controversie insorte tra gli associati;
- i) istituire, secondo le vigenti norme di legge, il marchio collettivo avente lo scopo di contraddistinguere le aziende associate e i loro prodotti.

3.2

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali di cui al precedente comma 1, l'Associazione potrà creare ed assumere partecipazioni in società, consorzi, organizzazioni ed enti e aderire ad altre associazioni, organizzazioni ed enti nazionali ed esteri.

Art. 4

REQUISITI DEI SOCI

4.1

Possono aderire all'Associazione come soci effettivi tutte le imprese con sede legale nel territorio nazionale che svolgono attività dirette alla produzione di impianti, macchine, utensili, macchine per la manutenzione degli utensili, apparecchi e accessori per la lavorazione del legno e derivati del legno in tutte le sue fasi, con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza.

4.2

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

4.3

Qualora l'azienda eserciti anche altri rami di attività, essa aderisce all'Associazione soltanto per la parte pertinente.

4.4

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel registro delle imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 5

AMMISSIONE DEI SOCI

5.1

La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al presidente dell'associazione e compilata sugli appositi moduli. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del codice etico confederale e della carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero di dipendenti e quanto ulteriormente richiesto dall'Associazione.

5.2

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei soci è deliberata dal consiglio direttivo; in caso di mancata accettazione è possibile presentare ricorso, sul quale saranno chiamati a decidere i probiviri dell'Associazione. Il ricorso deve essere presentato all'Associazione nel termine massimo di trenta giorni decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di non avvenuta accettazione della domanda. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

5.3

Il consiglio direttivo dell'Associazione ha facoltà di svolgere tutte le indagini che ritiene più idonee per accertare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4.

5.4

L'adesione impegna il socio per un anno, che decorre dal primo giorno dell'anno solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

5.5

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'associazione di:
un contributo d'iscrizione;
un contributo ordinario annuale;
eventuali contributi speciali deliberati dall'assemblea.

5.6

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

5.7

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata, entro la data del 30 novembre di ciascun anno di scadenza.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 6

DIRITTI DEI SOCI

6.1

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

6.2

Restano escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

6.3

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e degli eventuali raggruppamenti, purchè in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il diritto di elettorato sia passivo, sia attivo, dei soci aggregati è limitato agli eventuali raggruppamenti.

6.4

Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale.

Art. 7**DOVERI DEI SOCI****7.1**

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il codice etico confederale e la carta dei valori associativi. Gli associati sono inoltre impegnati al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi dell'Associazione, secondo le competenze statutarie.

7.2

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione, né di alcuna delle altre imprese associate.

7.3

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari al raggiungimento degli scopi statuari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno di riferimento.

7.4

Il socio è altresì impegnato a dare la propria collaborazione per tutti gli studi, ricerche e indagini che l'Associazione intendesse svolgere nell'interesse della categoria ed è, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente alla stessa ogni variazione della forma giuridica dell'impresa, della ragione o denominazione sociale, della sede, dell'oggetto sociale e qualunque variazione di struttura o di forma tale da modificare sostanzialmente l'immagine dell'azienda ed in particolare comunicare fatti e circostanze che abbiano comportato l'avvenuta perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

7.5

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione.

Art. 8

RAGGRUPPAMENTI

8.1

E' possibile, al fine di attivare un ottimale coordinamento fra gruppi omogenei di aziende, costituire dei raggruppamenti informali di imprese che, all'interno dell'Associazione, trovino momenti di raccordo su specifiche problematiche di comune interesse.

ART. 9

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

9.1

La qualità di socio cessa per le seguenti ragioni:

- a) per disdetta nei modi e nei termini previsti dall'art. 5, comma 7;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per decadenza conseguente alla perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4;
- e) per delibera di esclusione del consiglio direttivo, determinata da gravi violazioni delle norme del presente statuto o del codice etico confederale;

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto per gli impegni assunti, a norma dei successivi commi.

9.2

Con la cessazione del rapporto associativo, o all'atto della formalizzazione della disdetta, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

9.3

L'impresa il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto o negli altri casi di recesso, sino alla scadenza del rapporto associativo, automaticamente rinnovatosi per un anno.

Art. 10

USO SIMBOLO ACIMALL

10.1

L'uso del simbolo Acimall potrà essere regolamentato con apposite norme al di fuori del presente statuto.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo del logo Confindustria, si rinvia alla normativa confederale.

Art. 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- i probiviri;
- il revisore contabile.

Art. 12

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

12.1

L'assemblea generale è organo sovrano al quale sono demandati i compiti di cui al successivo art.15.

12.2

L'assemblea è formata da tutti gli associati in regola con l'assolvimento di tutti i doveri assunti verso l'Associazione, se non sono in corso a loro carico provvedimenti di sospensione. Il versamento dei contributi può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'assemblea.

12.3

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per deliberare in materia di approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

12.4

L'assemblea può inoltre essere convocata in qualunque momento quando ciò sia richiesto:

- a) da almeno un quarto degli associati;
- b) per iniziativa del presidente, previo parere favorevole del collegio dei probiviri;
- c) su richiesta scritta, adeguatamente motivata, di almeno quattro membri del consiglio direttivo;
- d) su richiesta del revisore per materie di competenza.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13.1

L'assemblea è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata, mediante invito per lettera raccomandata, o mezzo fax, o posta elettronica.

In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto dal presidente a dieci giorni.

13.2

L'avviso di convocazione deve contenere un dettagliato ordine del giorno degli argomenti da trattare e stabilire il luogo in Italia, la data e l'ora della riunione.

13.3

Nel caso in sede di prima convocazione non si raggiungano le presenze qualificate di cui al successivo art. 14, l'assemblea è riunita in seconda convocazione nello stesso giorno almeno un'ora dopo, o in giorno diverso non oltre trenta giorni.

Art. 14

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1

L'assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei voti spettanti agli associati ed in seconda convocazione, di almeno quattro decimi degli stessi.

14.2

Per le deliberazioni relative ai punti e, j, k del successivo articolo 15, sia in prima sia in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza di almeno due terzi dei voti validamente espressi.

14.3

Le aziende associate in regola con il versamento dei contributi partecipano all'assemblea per mezzo del legale rappresentante, oppure con soggetti che rientrino nella figura dei rappresentanti d'impresa secondo quanto stabilito dalla normativa confederale, come esplicitato nel successivo articolo 16, comma 2; le aziende associate possono inoltre partecipare anche tramite figure aziendali che non possiedono i requisiti precedentemente esposti, purché muniti di specifica delega a firma del legale rappresentante.

14.4

E' ammesso l'intervento per delega ad altra azienda da conferirsi per iscritto esclusivamente a rappresentanti delle imprese associate; è vietato il cumulo delle deleghe superiori a una ad eccezione dei gruppi d'impresa.

14.5

A ciascuna associata spetta un numero di voti in base al contributo ordinario annuale dovuto, pari a un voto per ogni mille euro interi versati.

14.6

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal vicepresidente. In caso di loro assenza o impedimento, la presidenza è assunta dall'associato designato dagli intervenuti a maggioranza semplice.

14.7

Segretario dell'assemblea, con l'incarico di redigere il verbale, è il direttore generale dell'Associazione; in sua assenza il segretario per quella sola assemblea è scelto dal presidente fra i presenti. Il presidente ha, inoltre, la facoltà, in casi particolari, di incaricare un notaio di redigere il verbale dell'assemblea fungendo da segretario.

14.8

L'assemblea delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

14.9

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'assemblea devono essere fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e dagli eventuali scrutatori, entro trenta giorni dalla data della loro assunzione.

14.10

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

14.11

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto se richiesto da almeno un quarto dei voti presenti in assemblea, o su richiesta del presidente dell'assemblea e comunque sempre quando si tratta di votazioni concernenti persone.

14.12

Nel caso di scrutinio segreto il presidente dell'assemblea dovrà designare due scrutatori tra i presenti.

Art. 15

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea generale spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori contabili;
- b) eleggere il presidente, i vicepresidenti e i membri del consiglio direttivo;
- c) eleggere i probiviri;
- d) eleggere i revisori contabili;

- e) revocare i componenti del consiglio direttivo;
- f) fissare, su proposta del consiglio direttivo, i contributi associativi;
- g) deliberare sulle scelte d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal consiglio direttivo alla sua approvazione;
- i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- j) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- k) deliberare sul trasferimento di sede dell'associazione.

Art. 16

CARICHE ASSOCIATIVE

16.1

Le cariche associative sono riservate, fatte salve quelle di revisore contabile e di proboviro, a rappresentanti delle imprese secondo la normativa confederale di cui al successivo comma 2.

16.2

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del consiglio di amministrazione o direttori generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

16.3

La carica di presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

16.4

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

16.5

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alla carica di presidente e di vicepresidente è condizionata alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata, all'interno del sistema confindustriale.

Per tutte le cariche associative vale quanto specificamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

16.7

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

16.8

E' stabilita un'automatica decadenza della carica associativa in caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti per la copertura dell'incarico. Per i componenti dichiarati decaduti non è possibile una rieleggibilità immediata.

Art. 17

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1

Il consiglio direttivo consta di sette componenti.

Fanno parte di diritto dello stesso, il presidente e il vicepresidente in carica.

17.2

Alle riunioni del consiglio possono intervenire il revisore e i probiviri con funzione meramente consultiva, ma con facoltà di far iscrivere a verbale eventuali loro osservazioni.

E' comunque facoltà del presidente invitare alle riunioni, senza diritto di voto, anche imprenditori non eletti di particolare rilevanza associativa, in base al contributo che questi potranno garantire.

17.3

I consiglieri eletti direttamente dall'assemblea, in numero di cinque, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio.

I cinque consiglieri eletti direttamente decadono in occasione dell'assemblea dell'anno successivo a quello dell'elezione del presidente.

17.4

I consiglieri decadono con la cessazione della qualifica di socio dell'azienda che rappresentano.

Decade, inoltre, dalla carica il componente che, senza giustificato motivo, non intervenga a più di tre riunioni consecutive, oppure alle metà delle stesse nell'anno solare di riferimento.

17.5

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo procede all'integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario, subentrando i primi dei non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I consiglieri eletti per integrazione decadono alla scadenza del mandato dei consiglieri che hanno integrato.

17.6

In caso venga a mancare più della metà dei membri deve essere immediatamente convocata l'assemblea per il rinnovo integrale del consiglio.

Art. 18

ELEZIONE DIRETTA DEI CONSIGLIERI

18.1

L'elezione diretta dei consiglieri, in numero di cinque, da parte dell'assemblea, è soggetta alla maggioranza prevista dall'art. 14.

18.2

Sono eleggibili tutti coloro i quali avranno manifestato per iscritto la loro disponibilità almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Il numero dei candidati deve essere superiore al numero degli eligendi.

18.3

Ogni avente diritto al voto può indicare un massimo di due candidati da scegliersi tra quelli di cui al comma precedente.

18.4

Si considerano eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti.

In caso l'assegnazione di uno o più posti in consiglio non risultasse possibile per effetto di una parità di voti tra più candidati, si procederà ad un'ulteriore votazione tra quelli risultati ex equo.

Art. 19

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

19.1

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta ogni due mesi e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedono almeno quattro dei suoi componenti.

19.2

Presiede il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente più anziano in età.

Il direttore, che partecipa al consiglio senza diritto di voto, svolge normalmente le funzioni di segretario redigendo il verbale della riunione, che sottoscrive unitamente al presidente.

In assenza del direttore funge da segretario il consigliere indicato dal presidente.

19.3

La riunione del consiglio direttivo deve essere convocata con un preavviso non inferiore a dieci giorni tramite lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. In caso di particolare urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato con un preavviso di tre giorni.

19.4

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

19.5

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto e la partecipazione non è delegabile.

In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

19.6

E' prevista la votazione a scrutinio segreto per tutte le nomine e deliberazioni relative a persone, oppure quando lo richiede almeno un terzo dei componenti del consiglio direttivo.

In questo caso le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, non tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

19.7

Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche con l'intervento dei consiglieri collegati in videoconferenza con le modalità comunicate preventivamente dal presidente.

Art. 20

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

20.1

Il consiglio ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano espressamente riservati ad altri organi statutari.

20.2

Al consiglio spetta tra l'altro:

- a) proporre il presidente all'assemblea;
- b) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività del presidente designato unitamente alla proposta di quest'ultimo concernente la designazione di due vicepresidenti per la successiva deliberazione dell'assemblea;
- c) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea generale, assumendo tutte le iniziative del caso;
- d) approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea generale;
- e) l'assunzione ed il licenziamento di personale, stabilendone attività e compensi;
- f) istituire commissioni consultive nominandone i coordinatori al proprio interno;
- g) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e deliberare l'esclusione delle associate;
- i) deliberare l'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività della stessa, designandone i rappresentanti da scegliersi tra i soci.

20.3

Il consiglio direttivo può prendere provvedimenti urgenti di competenza dell'assemblea, salvo ratifica.

20.4

Nell'ambito del consiglio direttivo, è formato il comitato di presidenza, costituito dal presidente dal vicepresidente e dal tesoriere, con il compito di verificare il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione delle iniziative approvate dal direttivo. Esso, inoltre, elabora proposte per la struttura e l'organico ritenute necessarie per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre al consiglio direttivo.

Art. 21

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

21.1

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio direttivo, con la maggioranza prevista dall'art. 14.

21.2

Il consiglio direttivo ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base.

Mediante votazione a scrutinio segreto il consiglio individua successivamente il candidato da proporre all'assemblea.

21.3

L'assemblea elegge il presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta va ripetuta la procedura di designazione.

21.4

Il presidente dura in carica un triennio ed è eleggibile per un ulteriore mandato consecutivo con il voto favorevole di almeno i tre quinti del totale dei voti assembleari. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio.

21.5

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente. Venendo a mancare il presidente, l'assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il presidente eletto dura in carica sino all'assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 22

COMPITI DEL PRESIDENTE

22.1

Il presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

22.2

Il presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei vicepresidenti e dei componenti del consiglio direttivo ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Art. 23

VICEPRESIDENTI

23.1

Il vicepresidente è eletto dall'assemblea insieme al presidente.

23.2

A tal fine, il presidente designato presenta al consiglio direttivo, la proposta relativa alla nomina di un vicepresidente.

23.3

Il consiglio direttivo vota la proposta e la sottopone alla successiva deliberazione da parte dell'assemblea, che vota tale proposta unitamente a quella relativa al presidente.

23.4

Il vicepresidente che affianca il presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione e rappresentanza dell'associazione, ricopre la carica per la stessa durata prevista per lo stesso presidente, pari a tre anni; non possono durare in carica per più di due mandati consecutivi.

23.5

Nel caso il vicepresidente venga a mancare, il consiglio direttivo provvede alla nuova nomina su proposta del presidente. Il vicepresidente subentrato rimane in carica sino alla scadenza del mandato del presidente.

Art. 24

IL TESORIERE

24.1

Il tesoriere, scelto tra i membri del consiglio direttivo, viene eletto dal consiglio stesso.

L'elezione è a voto segreto ed è a maggioranza dei voti validi.

Il tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

24.2

Il tesoriere è preposto al coordinamento ed al funzionamento dei servizi amministrativi, nonché all'attività finanziaria dell'associazione, nel quadro del bilancio di previsione.

Art. 25

NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

25.1

Il direttore dell'Associazione è nominato e revocato dal consiglio direttivo che ne determina le attribuzioni e il trattamento economico.

Scelto tra persone estranee alle aziende associate, non potrà con queste intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione.

25.2

Il direttore partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli organi collegiali. Funge da segretario nelle riunioni di assemblea e consiglio direttivo, salva diversa disposizione di chi presiede.

25.3

Coadiuvare il presidente e i vicepresidenti nell'esecuzione delle attività associative.

25.4

E' responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintende a tutte le aree funzionali della stessa.

Il personale dipende direttamente dal direttore che propone al consiglio direttivo l'assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico dello stesso.

Le norme circa la disciplina del personale sono fissate con apposito regolamento al di fuori del presente statuto.

Art. 26

ELEZIONE E COMPITI DEI PROBIVIRI

26.1

L'assemblea durante la quale vengono eletti direttamente i consiglieri, elegge, a scrutinio segreto, tre probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in assemblea, il presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

La carica di proboviro è incompatibile con quella di proboviro di altra associazione confederata o di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione stessa.

26.2

Il numero dei candidati alla carica di proboviro deve essere superiore al numero degli eligendi. Ogni avente diritto al voto può indicare non più di due candidati. Risultano eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano in età.

26.3

Spetta ai probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

26.4

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione, è di esclusiva competenza dei probiviri.

Per tutti i casi nei quali non sussista una controversia, ai probiviri eletti dall'assemblea, riuniti in collegio speciale, spetta assolvere funzioni interpretative e disciplinari.

I probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

26.5

I probiviri sono tenuti ad esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, sui candidati a cariche direttive, secondo quanto previsto dallo statuto di Confindustria.

Art. 27

ELEZIONI E COMPITI DEI REVISORI CONTABILI

27.1

L'assemblea durante la quale vengono eletti direttamente i consiglieri provvede anche ad eleggere, a scrutinio segreto, un revisore contabile effettivo, nonché un supplente, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in assemblea, il presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate; saranno candidati solo coloro che hanno ricevuto un minimo di tre segnalazioni da parte delle imprese associate.

I revisori devono avere la qualifica di revisore ufficiale contabile.

La carica di revisore è incompatibile con ogni altra carica interna all'associazione.

27.2

Il numero dei candidati alla carica di revisore contabile deve essere superiore al numero degli eligendi.

Ogni avente diritto al voto può indicare un candidato. Risulta eletto revisore effettivo il candidato che ottiene il maggior numero di voti e supplente il successivo candidato in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano in età.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il revisore effettivo, subentra il revisore contabile supplente.

27.3

Il revisore contabile vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'assemblea con la relazione sui bilanci.

Il revisore contabile effettivo può assistere alle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Per il revisore contabile effettivo può essere previsto un eventuale emolumento.

Art. 28

AMMINISTRAZIONE E FINANZA

28.1

L'associazione deve tenere regolarmente tutti i libri imposti dalle vigenti norme tributarie.

28.2

L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo successivo il consiglio direttivo comunica al revisore il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

28.3

Entro il 15 aprile di ogni anno, il revisore deposita presso la direzione dell'Associazione i documenti di cui al precedente articolo, accompagnandoli con una propria relazione che illustra l'esito dell'attività di controllo svolta durante l'esercizio e contiene le eventuali osservazioni sul progetto di bilancio presentato dal consiglio direttivo.

Dal 16 al 30 aprile tutti i documenti sopra menzionati restano a disposizione degli associati, i quali potranno prenderne visione senza tuttavia richiederne o farne copia od estratti.

Bilancio e relazione devono quindi essere consegnati in assemblea agli associati intervenuti e, successivamente, a quelli assenti che ne abbiano fatto richiesta.

Il bilancio consuntivo revisionato è trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dal regolamento confederale.

28.4

Le entrate dell'associazione sono costituite:

dai contributi di iscrizione e annuali;

dagli eventuali contributi speciali deliberati dall'assemblea;

dai contributi versati dalle società ed enti di cui all'art. 3, comma 2, nei quali l'Associazione ha assunto la partecipazione;

da tutti i proventi comunque confluiti nella disponibilità dell'Associazione.

28.5

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 29

SANZIONI

29.1

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del presidente dell'associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione dal diritto di partecipare all'assemblea dell'associazione;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche e incarichi nell'Associazione;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal codice etico confederale.

29.2

Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dal consiglio direttivo.

29.3

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 30

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

30.1

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita assemblea per deliberare in proposito.

30.2

Tale assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

30.3

L'assemblea nomina uno o più liquidatori, ne decide i poteri e i compensi, determinando, altresì, la destinazione di eventuali attività patrimoniali residue.

30.4

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo previsto dalla Legge (23 dicembre 1996, n. 662) e salvo diversa destinazione da questa imposta.

Art. 31

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato si fa rinvio allo statuto di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione e ai principi generali del sistema confindustriale.